

**CONTRATTO DI SERVIZIO
PER LA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO
DEI RIFIUTI URBANI
NEL BACINO VENEZIA AMBIENTE**

INDICE

Sommario

| | |
|--|----|
| INDICE | 2 |
| Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI | 7 |
| Articolo 1 - Definizioni | 7 |
| Articolo 2 - Oggetto e finalità | 8 |
| Articolo 3 - Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato ... | 11 |
| Articolo 4 - Perimetro del Servizio affidato | 12 |
| Articolo 4 bis - Attività esterne al perimetro del servizio affidato | 14 |
| Articolo 4 ter - Modifiche al servizio e procedura di approvazione per l'affidamento di servizi ulteriori | 15 |
| Articolo 5 - Durata dell'affidamento | 18 |
| Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO | 19 |
| Articolo 6 - Corrispettivo contrattuale | 19 |
| Articolo 7 - Aggiornamento del corrispettivo contrattuale | 19 |
| Articolo 8 - Piano Economico Finanziario di Affidamento | 20 |
| Articolo 9 - Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento | 20 |
| Articolo 10 - Istanza di riequilibrio economico-finanziario | 21 |
| Articolo 11 - Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario | 22 |
| Articolo 12 - Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio | 22 |
| Titolo III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO | 23 |
| Articolo 13 - Obblighi in materia di qualità e trasparenza | 23 |
| Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI | 24 |

| | |
|---|-----------|
| Articolo 15 - Ulteriori obblighi del Gestore | 25 |
| Articolo 15 bis - Obblighi del Gestore per l'affidamento a terzi..... | 27 |
| Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI | 28 |
| Articolo 16 - Obblighi del Gestore | 28 |
| Articolo 17 - Programma di controlli..... | 29 |
| Titolo VI PENALI E SANZIONI | 30 |
| Articolo 19 - Penali..... | 30 |
| Articolo 20 - Sanzioni | 31 |
| Articolo 21 - Condizioni di risoluzione | 32 |
| Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO | 32 |
| Articolo 22 - Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente | 32 |
| Articolo 23 - Trattamento del personale..... | 34 |
| Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI..... | 34 |
| Articolo 24 - Garanzie | 34 |
| Articolo 25 - Assicurazioni..... | 35 |
| Articolo 26 - Modalità di aggiornamento e modifica del Contratto.... | 36 |
| Articolo 27 - Allegati | 36 |
| Articolo 28 - RegISTRAZIONI e spese..... | 37 |
| Articolo 29 - Referenti del Servizio | 37 |

Tra

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, istituito in forza della Convenzione per la gestione associata del servizio rifiuti ai sensi dell'art. 30 del TUEL, sottoscritta in data 24 novembre 2014 dai rappresentanti dei 45 Comuni partecipanti al bacino territoriale denominato "Venezia" con sede a Venezia, via Forte Marghera 191 – Mestre, P.IVA 90170270277, rappresentata da _____, in esecuzione della delibera di _____ n. _____ del _____ (di seguito per brevità denominato anche "**Consiglio di Bacino**" e/o "**Ente territorialmente competente**")

e

Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi S.p.A. in breve Veritas S.p.A., con sede legale in Venezia Santa Croce 489, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 03341820276, in persona di _____ giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del _____ (di seguito per brevità denominata anche "**Veritas S.p.A.**" o "**Gestore**"),

premesse che:

- Veritas S.p.A., già Vesta S.p.A., è società preposta allo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete e non, e in particolare del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, negli ambiti territoriali ottimali di competenza e nel territorio dei Comuni soci, il cui capitale sociale è interamente pubblico essendo detenuto attualmente da cinquantuno enti locali in esito ai vari processi di aggregazione intercorsi dalla costituzione a oggi tra società di servizi pubblici locali, in particolare a rete, e in particolare, tra le altre, dalla fusione e scissione per incorporazione in Vesta S.p.A. di Acm S.p.A. e del compendio scisso di Asp S.p.A. per atto notarile in data 20 giugno 2007 in attuazione di volta in volta delle relative deliberazioni dei Consigli comunali degli enti locali soci, e in ottemperanza alle previsioni normative vigenti di tempo in tempo, succedendo nella gestione dei servizi pubblici locali già affidati alle società partecipanti alle operazioni suddette;
- Veritas S.p.A. è società emittente strumenti finanziari consistenti in prestiti obbligazionari quotati anche in mercati regolamentati e in quanto tale è "ente di interesse pubblico" (EIP) ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 39/2010 e "società quotata" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 175/2016 e alla stessa si applica l'art. 1, comma 5, del medesimo D.Lgs. 175/2016;
- gli Enti locali soci hanno deliberato la partecipazione a Veritas S.p.A. quale società in house providing, approvando lo statuto societario e la convenzione intercomunale, sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione in forma associata e coordinata di servizi

- pubblici locali e per l'esercizio sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e i relativi patti parasociali;
- il 24 novembre 2014 si è costituito il Consiglio di Bacino, per effetto della sottoscrizione della "Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale Venezia", da parte dei rappresentanti di tutti i 44 Comuni dell'area metropolitana di Venezia e del Comune di Mogliano Veneto. Il subentro del Consiglio di Bacino nell'attività e nei rapporti giuridici dell'ATO Venezia Ambiente in liquidazione è stato completato con delibera del Comitato di bacino n. 3 del 27 aprile 2015;
 - il 25 maggio 2016, con deliberazione dell'Assemblea di bacino Venezia ambiente n. 3, è stato approvato l'allineamento finale delle scadenze degli affidamenti del servizio di gestione del ciclo integrato rifiuti nei Comuni del bacino alla scadenza unitaria di giugno 2038, già deliberata dal numero ampiamente prevalente dei Comuni stessi (37 su 45) e da deliberare anche per gli altri otto Comuni del bacino per i quali l'affidamento era in scadenza nel 2016 o sarebbe scaduto prima del 2038, nonché per il Comune di Mira. Nel contesto della medesima delibera il Consiglio di Bacino ha stabilito altresì di: "demandare ad una delibera urgente dell'Assemblea, da adottare entro giugno 2016, l'avvio delle procedure di rinnovo dell'affidamento del servizio rifiuti per i Comuni con affidamenti in scadenza entro il 2016 (San Donà di Piave, Quarto d'Altino, Meolo, Cona), con l'obiettivo di pervenire anche per tali Comuni ad un finale allineamento alla scadenza omogenea di Bacino a giugno 2038, mediante un unico nuovo affidamento o, se necessario in base al quadro normativo e tecnico vigente, con due nuovi affidamenti consecutivi; di demandare a successivi provvedimenti, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei rispettivi affidamenti, il rinnovo dell'affidamento del servizio rifiuti negli altri quattro Comuni del Bacino (Venezia nel 2019, Fossalta di Piave nel 2023, Scorzè nel 2025 e Cavarzere nel 2032) alla luce del quadro normativo e tecnico per allora vigente, fermo restando l'obiettivo di pervenire anche per tali Comuni ad un finale allineamento alla scadenza omogenea di Bacino a giugno 2038; di procedere per il Comune di Mira, per il quale la durata dell'affidamento rinnovato nel 2013 è stata demandata dal suo Consiglio Comunale alla definitiva determinazione del Consiglio di Bacino, ad una verifica della coerenza della sua scadenza al 2038 con la durata del periodo di ammortamento degli investimenti necessari per la sua gestione, fermo restando l'obiettivo di pervenire anche per tale Comune ad un allineamento finale alla scadenza omogenea di Bacino a giugno 2038";
 - con deliberazioni di Assemblea n. 4 del 25 maggio 2016 e n. 15 del 21 dicembre 2016, il Consiglio di Bacino ha successivamente deliberato la prosecuzione tecnica del servizio affidato a Veritas S.p.A. nei Comuni di San Donà di Piave, Quarto d'Altino e Meolo, e con delibere di Assemblea n. 18, 19 e 20 del 27 ottobre 2017 ha disposto l'affidamento diretto a Veritas S.p.A. del servizio rifiuti urbani nei predetti Comuni fino al 31 dicembre 2032, secondo il modello in house providing;
 - con deliberazione di Assemblea n. 7 del 26 luglio 2018 ha approvato la Relazione ex art. 34 del dl 179/2012 nonché l'allineamento della scadenza dell'affidamento in house a Veritas S.p.A. del servizio rifiuti urbani nel Comune di Cona al 2038;

- con delibera di Assemblea n. 12 del 15 novembre 2019, il Consiglio di Bacino ha approvato la Relazione ex art. 34 del dl 179/2012 con la quale si definisce e si motiva la scelta del modello in house providing per l'affidamento a Veritas S.p.A. del servizio rifiuti urbani nel Comune di Venezia, nonché l'allineamento della scadenza dell'affidamento in house a Veritas S.p.A. del servizio rifiuti urbani nel Comune di Venezia al 2038;
- con deliberazione di Assemblea n. 3 del 13 giugno 2023, il Consiglio di Bacino ha deliberato di approvare l'allineamento della scadenza dell'affidamento in house a Veritas S.p.A. del servizio rifiuti urbani nel Comune di Scorzè e nel Comune di Fossalta di Piave al 26 giugno 2038;
- il 2 luglio 2018 il Consiglio di Bacino ha chiesto l'iscrizione di Veritas S.p.A. nell'elenco Anac degli enti affidanti in house di cui all'art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in riferimento a tutti gli enti facenti parte del Consiglio di Bacino stesso e detta iscrizione è stata disposta da Anac a seguito di approfondita istruttoria congiunta al servizio idrico integrato affidato a Veritas S.p.A. dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, con determina sottoscritta in data 15 febbraio 2022 per tutti i soci di Veritas S.p.A. in relazione agli affidamenti in regime di in house providing a Veritas S.p.A.
- Veritas S.p.A. gestisce dal 2024 il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale "Venezia Ambiente", a seguito dell'avvio dell'operazione di integrazione societaria che dal 2024 ha previsto il fitto di ramo d'azienda della società controllata ASVO S.p.A con nulla osta del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente approvato con deliberazione di Assemblea di Bacino n. 12 del 25.10.2023;
- con deliberazione 3 agosto 2023 385/2023/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA (di seguito anche denominata "**Autorità**") ha approvato lo "Schema tipo di Contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani", prevedendo altresì che i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo di Contratto di servizio e trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;
- è pertanto necessario adeguare la disciplina dei rapporti tra le parti afferenti alla gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani.

premesse altresì che

- con deliberazione n. 21 del 19.12.2023 dell'Assemblea di Bacino è stato approvato il Regolamento Unico di Bacino di gestione associata dei rifiuti urbani e successivamente recepito dai Comuni del bacino con propria deliberazione consiliare, attuando quanto previsto dalle norme del Piano Regionale Rifiuti aggiornato con DGR n. 988/2022;
- che nel medesimo Regolamento Unico vengono individuati competenze e funzioni del Consiglio di Bacino, del gestore e del Comune (rif. art. 8 del Reg unico) nell'esercizio della gestione associata;
- che il Consiglio di Bacino ha la necessità di superare la frammentazione del servizio all'interno del territorio regolato e migliorare il medesimo in termini di

efficienza e capacità di raggiungere gli obiettivi regionali, nazionali e comunitari e ha pertanto richiesto al Gestore con nota prot. 853 del 21.06.2024 di formalizzare all'interno del presente contratto il proprio impegno ad un miglioramento delle condizioni di esecuzione del servizio finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- **Efficientamento del servizio con identificazione di aree di servizio omogenee e conseguente aggregazione dei piani economico finanziari dei vigenti 45 ambiti tariffari e progressivo allineamento delle strutture tariffarie per arrivare, a partire dal 2026, alla validazione di 15 piani economico finanziari in luogo degli attuali 45;**
- **Intercomunalità dei centri di raccolta con definizione di regole comuni di accesso, come da allegato B) del regolamento unico, estensione degli orari di apertura per recepire quanto previsto dai CAM e individuazione delle modalità di attribuzione dei costi operativi e di capitale per area territoriale;**
- **Gestione degli eventi calamitosi con una proposta di solidarietà degli interventi a carico dei comuni del bacino introducendo un Fondo Interventi sul Territorio per affrontare in modo sistematico e finanziare in modo solidaristico questioni di carattere generale e situazioni di emergenza, tenendo conto altresì della possibilità di copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi con una componente perequativa espressa in euro 1,50/utenza per anno, come prevista da Arera a partire dal 2024 con deliberazione n. 387/2023, che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi;**
- **Ottimizzazione delle stazioni di travaso e semplificazione procedure di gestione dei rifiuti abbandonati.**

Quanto sopra premesso, che forma parte integrante ed essenziale del presente atto unitamente agli allegati, i rapporti tra il Consiglio di Bacino ed il Gestore Veritas S.p.A. per la gestione del servizio dei rifiuti urbani nel territorio dei Comuni del bacino Venezia sono disciplinati dal presente Contratto di servizio (di seguito denominato "**Contratto**").

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla

regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito denominata: "Autorità" o "**Arera**") ratione temporis vigente e le seguenti definizioni:

- **Disciplinari tecnici** sono i documenti contenenti, per ogni Comune, le specifiche operative e le prescrizioni tecniche per l'erogazione del Servizio affidato;
- **Parti** sono il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente (Ente territorialmente competente) e Veritas S.p.A. (in quanto gestore del servizio affidato, come infra descritto e definito) che sottoscrivono il presente Contratto;
- **Servizio affidato** è il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale "Venezia Ambiente", ovvero le singole attività che lo compongono, affidati al Gestore ai sensi della normativa pro tempore vigente come specificato nell'art. 4 del presente Contratto.

Articolo 2 - Oggetto e finalità

- 2.1 Con il presente Contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
- 2.2 I Disciplinari tecnici contenenti le specifiche operative e le prescrizioni tecniche per l'erogazione del Servizio affidato, sono sottoscritti dalle Parti entro il 31 dicembre 2024, sulla base dello schema tipo allegato al presente atto (C1). Nelle more dell'approvazione valgono gli standard di servizio vigenti alla data di stipula del presente contratto, come da documentazione allegata al precedente contratto di servizio e/o da documentazione presente sul sito del gestore relativamente a ciascuna amministrazione comunale (es: calendari, orari di apertura centri di raccolta, orari sportello, call center, calendari con frequenze raccolta, ecc.).
- 2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente Contratto, tra cui:
 - a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità d'intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
 - b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di

affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del Contratto;

- c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.

2.4 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente Contratto, tra cui:

- a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 6, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dall'Ente territorialmente competente in attuazione della normativa vigente;
- b) realizzare gli obiettivi previsti dall'Ente territorialmente competente indicati al comma 5 (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2.2, lettera a), del presente Contratto, fornendo all'Ente territorialmente competente tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione pro tempore vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del Contratto.

2.5 Il Consiglio di Bacino ha condiviso con il Gestore nell'ambito del presente affidamento il conseguimento dei seguenti obiettivi che il Gestore si impegna a raggiungere, con indicazione delle relative tempistiche:

| OBIETTIVI BACINO | TEMPI REALIZZAZIONE |
|---|----------------------------|
| Efficientamento del servizio con identificazione di aree di servizio omogenee e conseguente aggregazione dei piani economico finanziari dei vigenti 45 ambiti tariffari e progressivo allineamento delle strutture tariffarie entro la prima predisposizione tariffaria utile successiva al periodo regolatorio in corso alla stipula del | Dall'1-1-2026 |

| | |
|--|---------------|
| presente contratto; | |
| Intercomunalità dei centri di raccolta; entro il 31.12.2024 . L'attribuzione dei costi tra i diversi territori avviene in funzione e a partire dal numero di accessi ascrivibili a quel territorio in proporzione al totale degli accessi. Eventuali regole circa le modalità di gestione dell'intercomunalità potranno essere disciplinate in apposito atto definito tra le Parti. | Dall'1-1-2025 |
| Gestione degli eventi calamitosi con una proposta di solidarietà degli interventi; vedi art. 4 ter comma 7 | Dall'1-1-2025 |
| Semplificazione procedure di gestione dei rifiuti abbandonati. | Dall'1-1-2026 |
| Ottimizzazione delle stazioni di travaso | Dall'1-1-2027 |

2.5.1 ELENCO SUBPEF

L'obiettivo di arrivare a 15 piani finanziari dal 2026 in luogo degli attuali 45 è stato condiviso con il gestore e così articolato:

| Aree subpef (15) | Comuni | Importo Pef 2024 (o ultimo approvato) |
|-------------------------|--------------------|--|
| Venezia | Venezia | 98.590.259 |
| Chioggia | Chioggia | 14.086.907 |
| Jesolo | Jesolo | 11.482.715 |
| Cavallino Treporti | Cavallino Treporti | 5.666.801 |
| Eraclea | Eraclea | 2.715.792 |

| | | |
|--|---|--------------------|
| Caorle | Caorle | 7.797.169 |
| San Michele al Tagliamento | San Michele al Tagliamento | 7.559.056 |
| Sistema stradale | Martellago, Mirano, Noale, Spinea, Santa Maria di Sala, Scorzè (6) | 17.127.805 |
| Sistema porta a porta spinto | Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cona, Dolo, Fiesso D'Artico, Fossalta di Piave, Fossò, Marcon, Meolo, Mira, Quarto D'Altino, Salzano, Stra, Vigonovo (15) | 27.168.162 |
| Sistema porta a porta VPL | Musile di Piave, Ceggia, Noventa di Piave, Torre di Mosto (4) | 3.517.642 |
| Sistema misto | Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Stino di Livenza, Teglio Veneto (9) | 9.496.427 |
| Altri comuni da adeguare | Cavarzere, Mogliano Veneto, Pianiga, San Donà di Piave | 15.448.514 |
| Totale Entrate tariffarie di Bacino Veritas S.p.A. 2024 | 45 comuni bacino Venezia | 220.657.247 |

Articolo 3 - Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato

3.1. Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo il modello di affidamento a società in house providing, in adempimento alle deliberazioni dell'Ente territorialmente competente richiamate in premessa, nelle quali sono riportati i motivi della scelta della forma di

gestione e le valutazioni effettuate in conformità alla normativa pro tempore vigente.

Articolo 4 - Perimetro del Servizio affidato

- 4.1. Il Servizio affidato al Gestore di cui al presente Contratto è costituito dalle seguenti attività svolte con le modalità, frequenze e limiti territoriali indicati nei Disciplinari Tecnici e nel Regolamento unico di igiene urbana:
- a) raccolta e trasporto di rifiuti urbani, comprensivi sia delle frazioni differenziate che del secco non riciclabile - SNR (o Rifiuto Urbano Residuo - RUR), sia stradale che porta a porta, che misto, anche tramite Ecomobile (Ecofurgone, Ecocamper, Ecomobile potenziato, Ecocentro mobile, Ecobarca o attrezzature analoghe);
 - b) servizi (manuali e/o meccanizzati) di spazzamento (anche di mantenimento) e lavaggio delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche o ad uso pubblico, lavaggio di decoro, lavaggio e manutenzione Isole Ecologiche e contenitori, nonché l'asporto dei rifiuti abbandonati, del rifiuto spiaggiato, l'asporto di rifiuti urbani (su piano campagna) in esito alla pulizia delle rive fluviali e lacuali e dei canali svolto anche da soggetti diversi dal Gestore, rimozione alghe da rive di canali di competenza comunale, ove affidato dal Comune, la raccolta stagionale delle foglie su aree pavimentate, posizionamento e svuotamento dei cestini posizionati su aree pubbliche per il deposito di modiche quantità di rifiuto;
 - c) trasporto, eventuale trasferimento e avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti urbani raccolti, fino al conferimento degli stessi agli impianti autorizzati presso i quali si svolgono le attività di trattamento;
 - d) gestione e manutenzione ordinaria e, se incaricato dal Comune, quella straordinaria del/i centro/i di raccolta comunale/i (CDR);
 - e) ritiro di rifiuti urbani voluminosi a domicilio (es. ingombranti, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche -RAEE- non professionali di grandi dimensioni, rifiuto verde);
 - f) bollettazione e riscossione (ordinaria e eventuale coattiva) della tariffa e gestione del rapporto con l'utenza, con le modalità indicate nella Carta della Qualità del servizio pro tempore vigente (es. apertura, variazione e cessazione utenze, segnalazioni, reclami, richieste informazioni) di cui è affidatario ex lege per i comuni in tariffa a corrispettivo e, per precipua scelta effettuata dal comune, per quelli in Tributo;
- 4.2. Rientrano inoltre nel perimetro di affidamento anche i seguenti ulteriori servizi, attivati su richiesta del singolo Comune e con costi da ricomprendere nelle componenti tariffarie del MTR:
- a) campagne informative e attività di formazione all'utenza;

- b) servizio ispettori ambientali;
- c) progettazione e realizzazione dei centri di raccolta realizzati ed attivati nel territorio del bacino.

4.3. L'esercizio del Servizio affidato si svolge nei seguenti Comuni:

- a) Nel territorio della Città Metropolitana di Venezia: Annone Veneto - Campagna Lupia - Campolongo Maggiore - Camponogara - Caorle - Cavallino Treporti - Cavarzere - Ceggia - Chioggia - Cinto Caomaggiore - Cona - Concordia Sagittaria - Dolo - Eraclea - Fiesso d'Artico - Fossalta di Piave - Fossalta di Portogruaro - Fossò - Gruaro - Jesolo - Marcon - Martellago - Meolo - Mira - Mirano - Musile di Piave - Noale - Noventa di Piave - Pianiga - Portogruaro - Pramaggiore - Quarto d'Altino - Salzano - San Donà di Piave - San Michele al Tagliamento - Santa Maria di Sala - San Stino di Livenza - Scorzè - Spinea - Stra - Teglio Veneto - Torre di Mosto - Venezia - Vigonovo.
- b) Nel territorio della Provincia di Treviso: Mogliano Veneto.

4.4. Il Gestore svolge i seguenti SERVIZI ULTERIORI:

- a) gestione post-operativa delle discariche;
- b) SERVIZI PERSONALIZZATI PREDEFINITI (CALENDARIZZATI) su adesione dell'utente e SENZA COSTI AGGIUNTIVI per l'utente rispetto alla componente tariffaria. Tali servizi hanno uno specifico standard di frequenza e modalità di raccolta (tipologia contenitori e regole di esposizione). Rientrano in tale fattispecie anche eventuali personalizzazioni ritenute dal Gestore necessarie per il buon funzionamento del servizio, che saranno dallo stesso concordate con gli utenti interessati.
- c) SERVIZI PERSONALIZZATI DEDICATI, di raccolta A PAGAMENTO per l'utente richiedente (escluso il costo dell'avvio a trattamento) che sono al di fuori di qualsivoglia standard o predefinizione del Gestore, pur essendo da quest'ultimo eseguibili (esempio eventuali contenitori di misura non standard: cassoni scarrabili, press container e simili comunque forniti dal Gestore o frequenze maggiori di svuotamento o volumetrie aggiuntive dei contenitori).
- d) SERVIZI ACCESSORI da pagarsi A CORRISPETTIVO dagli utenti, approvati dal Consiglio di Bacino. Rientra, ad esempio, in questa casistica il tariffario per le attrezzature individuali adibite alla raccolta (es. contenitori o dispositivi per l'apertura dei contenitori).

4.5. Al Gestore sono altresì affidati ALTRI SERVIZI, per raccolta e trattamento di particolari tipologie di rifiuti urbani, che sono AL DI FUORI DEL PERIMETRO REGOLATO (i cui costi sono coperti da corrispettivi a carico degli utenti ma con tariffario definito dal Consiglio di Bacino e parziale

contribuzione ai costi di quest'ultimo). Rientra in tale fattispecie il servizio di:

- microraccolta amianto da civili abitazioni e relative pertinenze per la rimozione e lo smaltimento di modeste quantità di Materiali Contenenti Amianto (MCA).

4.6. Le Parti danno atto delle seguenti variazioni programmate del perimetro dal 2024, di cui alcune già in atto:

- servizio asporto rifiuti voluminosi intercomunale;
- modifica del servizio raccolta indumenti con ecomobile;
- sperimentazione della raccolta del rifiuto organico mediante contenitore stazionario dotato di dispositivi di controllo del conferimento chiavetta;
- modifica della frequenza del servizio di raccolta porta e porta introducendo il servizio on demand.

4.7. Le Parti danno atto che le ulteriori variazioni del perimetro nel corso del periodo di affidamento devono essere determinate come meglio dettagliato all'art 4 ter del presente Contratto.

Articolo 4 bis - Attività esterne al perimetro del servizio affidato

4.1 Sono da considerarsi attività esterne al perimetro regolato dall'Autorità per quanto concerne i rifiuti e non soggetti alle regole Arera (che possono essere, quindi, affidate al Gestore dal Comune nel rispetto delle regole del Codice dei Contratti Pubblici e/o comunque delle regole di settore e saranno disciplinate con atti separati):

- raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche (diversa dalla micro raccolta amianto di cui all'articolo precedente);
- manutenzione (intesa anche la pulizia) di fontane, monumenti pubblici e simili;
- derattizzazione;
- disinfestazione zanzare;
- spazzamento e sgombero della neve;
- cancellazione scritte vandaliche;
- defissione di manifesti abusivi;
- gestione dei servizi igienici pubblici;
- gestione del verde pubblico e asporto di verde pubblico (rami e/o tronchi o sfalci) giacenti su strade o aree pubbliche o ad uso pubblico;
- pulizia non superficiale di caditoie e griglie stradali;
- lavaggio delle pavimentazioni e dei loggiati a uso pubblico;
- lavaggio e pulizia guano;

- rimozione di carogne animali in suolo pubblico;
 - ogni altra attività non inclusa nel perimetro come definito all'art. 4.
- 4.2 Si considerano, altresì, al di fuori del perimetro regolato i servizi, svolti da Veritas su richiesta dell'utente (previo preventivo e stipula contratto), afferenti alla raccolta e avvio a trattamento di **rifiuti speciali o urbani particolari** (ad es. guaina catramata, cartongesso e lana di roccia da utenze domestiche);
- 4.3 Sono escluse dall'affidamento tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel presente Contratto e negli allegati allo stesso periodicamente aggiornati.

Articolo 4 ter - Modifiche al servizio e procedura di approvazione per l'affidamento di servizi ulteriori

- 4.1 Il Gestore nello svolgimento del Servizio affidato dovrà attenersi al rispetto degli standard contenuti nei Disciplinari tecnici, allegati al presente Contratto, che vengono aggiornati nel caso siano approvate modifiche sostanziali al Servizio affidato.
- 4.2 Su richiesta del Consiglio di Bacino e/o del singolo Comune o di più comuni associati, possono essere apportate modifiche sostanziali e modifiche non sostanziali al servizio. Le sole modifiche sostanziali comportano una variazione dello standard che obbligatoriamente determina un aggiornamento del Disciplinare tecnico.
- 4.3 Con riferimento alle **modifiche sostanziali**, le Parti concordano che si intendono tali quelle che comportano modifiche strutturali alle modalità di organizzazione dei servizi con carattere di continuità, anche con riferimento agli anni successivi. Tali modifiche incidono sui livelli prestazionali previsti nei Disciplinari tecnici, quindi negli standard e frequenze e conseguentemente nei costi del servizio e nel Piano finanziario di affidamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono da individuarsi nelle seguenti casistiche: modifica della modalità di gestione del servizio misto/porta a porta/stradale, nuovi centri di raccolta, ottimizzazione del servizio con investimenti con effetti pluriennali, passaggio a tariffazione puntuale Tarip. Sono considerate modifiche sostanziali anche quelle che, seppur non incidano sugli standard degli anni successivi, superano i limiti di cui al comma 6.
- 4.4 In caso siano formalmente richieste modifiche sostanziali al Servizio affidato, purché siano coerenti con la programmazione di Bacino, il Gestore redige un progetto di modifica evidenziandone i relativi costi e l'impatto sull'equilibrio economico-finanziario della gestione. Tale progetto/proposta è sottoposto a valutazione, sia da parte del Consiglio di Bacino che del Comune interessato.
- 4.5 Il Consiglio di Bacino e il Comune interessato valutano il progetto di modifica sostanziale e, in caso di valutazione positiva e di congruità tecnica

ed economica, il progetto verrà autorizzato dal Consiglio di Bacino e dal Comune, compatibilmente con il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

- 4.6 Nel caso sia necessaria una modifica **non sostanziale** e ordinaria, ossia che non comporti variazioni dello standard per gli anni successivi (trattasi di modifiche del servizio di piccola entità come ad esempio: lo spostamento di un cassonetto, lo spazzamento di una strada al posto di un'altra, un servizio extra ed una tantum, uno spazzamento extra ottimizzando al contempo lo spazzamento delle vie limitrofe e pertanto non incidente nella gestione complessiva dei servizi, ecc.) il Comune, mediante il Referente del Servizio individuato dal Comune interessato, come definito nell'art. 29 del presente Contratto richiede al Gestore un preventivo per la modifica del servizio, unitamente ad eventuali proposte di modifica rispetto alla richiesta presentata dal Comune stesso, da presentare entro 30 gg dalla richiesta originaria.
- 4.7 Quando la modifica non sia sostanziale, si può procedere senza previa consultazione del Consiglio di Bacino, se il preventivo di spesa non supera l'importo sottoindicato (costi considerati al netto dell'IVA). Il Gestore sarà tenuto ad adottare la variazione di servizio richiesta, previa autorizzazione del preventivo inviato al Referente comunale del Servizio.

Tabella limite inferiore per modifiche sostanziali

(A decorrere dalla data di stipula del contratto gli importi si riferiscono già ai subpiani finanziari di bacino)

| Aree subpef (15) | Comuni | Importo Pef 2024 (o ultimo approvato) | Importo modifica sostanziale sul PEF |
|----------------------------|----------------------------|--|---|
| Venezia | Venezia | 98.590.259 | oltre 300 mila euro |
| Chioggia | Chioggia | 14.086.907 | oltre 150 mila euro |
| Jesolo | Jesolo | 11.482.715 | oltre 150 mila euro |
| Cavallino Treporti | Cavallino Treporti | 5.666.801 | oltre 150 mila euro |
| Eraclea | Eraclea | 2.715.792 | oltre 150 mila euro |
| Caorle | Caorle | 7.797.169 | oltre 150 mila euro |
| San Michele al Tagliamento | San Michele al Tagliamento | 7.559.056 | oltre 150 mila euro |

| | | | |
|------------------------------|--|------------|--------------------|
| Sistema stradale | Martellago, Mirano, Noale, Spinea, Santa Maria di Sala, Scorzè (6) | 17.127.805 | oltre150 mila euro |
| Sistema porta a porta spinto | Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, ecc ecc (15) | 27.168.162 | oltre150 mila euro |
| Sistema porta a porta VPL | Musile di Piave, Ceggia, Noventa di Piave, Torre di Mosto (4) | 3.517.642 | oltre150 mila euro |
| Sistema misto | Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Stino di Livenza, Teglio Veneto (9) | 9.496.427 | oltre150 mila euro |
| Altri comuni da adeguare | Cavarzere, Mogliano Veneto, Pianiga, San Donà di Piave | 15.448.514 | oltre150 mila euro |

- 4.8 Per le modifiche di servizio che comportino costi in diminuzione il gestore dovrà indicare rispettivamente l'aggiornamento dei servizi programmati e i costi come modificati dall'intervento richiesto.
- 4.9 Il Comune, mediante il Referente del Servizio, in deroga a quanto stabilito nel comma precedente e salvo quanto disciplinato per le fattispecie di pronto intervento nella Carta della Qualità del Servizio, può richiedere al gestore una **modifica urgente** sul territorio, consistente in una modifica che non comporta variazioni dello standard per gli anni successivi e si caratterizza per assoluta improrogabilità derivante da situazioni eccezionali, imprevedibili, urgenti, non ricorrenti, né frequenti, comunque motivandone le ragioni (es: aumento temporaneo delle aree/frequenze di spazzamento o raccolta per eventi sul territorio). Rientrano in questa casistica anche le modifiche del servizio per eventi calamitosi nei quali è necessario che la gestione del servizio tra comuni del bacino sia di tipo solidaristico. Il gestore deve intendersi autorizzato a dare priorità alle

richieste urgenti effettuate da parte di uno o più comuni colpiti da gravi fenomeni meteorologici anche a discapito della regolarità del servizio ordinario nei comuni vicini (per aver distolto i mezzi e risorse umane necessari al suo svolgimento). Il gestore è altresì tenuto a dare comunicazione tempestiva e per iscritto al Consiglio di Bacino in ordine alla gestione del servizio emergenziale e su eventuali disservizi generati ad altri comuni che, in deroga agli standard di erogazione del servizio ordinario, non devono essere conteggiati ai sensi del TQRIF.

- 4.10 La modifica urgente al Servizio affidato può essere richiesta anche quando comporti costi aggiuntivi e il Gestore vi deve provvedere senza ritardo, comunicando al termine i costi sostenuti ed eventualmente quali servizi programmati e quali costi siano stati sostituiti.
- 4.11 Qualsiasi modifica normativa o regolamentare, e/o della regolazione di settore a livello comunitario, nazionale o regionale che incida sul Servizio affidato dovrà essere opportunamente comunicata da una delle Parti all'altra per apporre, ove necessario, le opportune modifiche contrattuali al fine di conformarsi con il dettato normativo/regolamentare/regolatorio vigente. Ove tale segnalazione pervenga dal Gestore, il medesimo dovrà predisporre un'analisi di impatto tecnico ed economico sul servizio e sottoporla per la valutazione al Consiglio di Bacino e al competente ufficio del Comune, viceversa se la segnalazione pervenga dal Consiglio di Bacino o dal Comune essi richiederanno al Gestore di predisporla concordando i tempi della valutazione. L'analisi del Gestore sarà oggetto di valutazione tecnica ed economica e confronto fra le Parti, fino ad una sua approvazione, anche previa modifiche e costituirà modifica al Servizio affidato ai sensi del presente articolo e ai sensi dell'art. 26 del presente Contratto.

Articolo 5 - Durata dell'affidamento

- 5.1 Il presente Contratto ha durata dalla data di sottoscrizione e termina in data 26.06.2038.
- 5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico- finanziario e a tutela della continuità del Servizio affidato e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/11;
- b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del gestore entrante, nel rispetto della regolazione pro tempore vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;
- c) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dalle Parti.

Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 6 - Corrispettivo contrattuale

- 6.1 Il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero delle singole attività che lo compongono, è determinato secondo il metodo tariffario pro tempore vigente (in allegato i corrispettivi del servizio affidato 2024 – allegato C2).
- 6.2 Le Parti danno atto delle tempistiche e delle modalità di riconoscimento del corrispettivo spettante al Gestore, come definito in appositi atti (disciplinari della riscossione) stipulati tra Gestore e Comuni ove si applica il tributo. Il corrispettivo in tali Comuni deve essere pagato al Gestore a 60 giorni dalla emissione della fattura mensile, determinata in misura pari ad un dodicesimo del corrispettivo annuale definito con il metodo regolatorio. La periodicità delle emissioni viene definita nei Regolamenti comunali di applicazione della tariffa/tributo.

Articolo 7 - Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

- 7.1 L'Ente territorialmente competente garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario pro tempore vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della regolazione vigente.
- 7.2 Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su

iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui ai successivi commi 26.2 e 26.3.

Articolo 8 - Piano Economico Finanziario di Affidamento¹

- 8.1 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento allegato al presente Contratto (allegato C3), di cui costituisce parte integrante e sostanziale [redatto secondo lo schema tipo definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto legislativo 201/22 per gli affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste] riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.
- 8.2 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:
- a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
 - b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero delle singole attività che lo compongono.
- 8.3 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui al comma 8.1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 9 - Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

- 9.1 Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui all'Articolo 8, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua

dell'affidamento.

9.2 Ai fini dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento:

- a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento secondo il metodo tariffario pro tempore vigente e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
- b) l'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- c) l'Ente territorialmente competente adotta il Piano Economico Finanziario di Affidamento aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.

9.3 L'Ente territorialmente competente assicura, altresì, che l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento effettuato ai sensi del precedente comma 9.2 consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati. Allo scopo, in occasione di tali attività, il Consiglio di Bacino provvederà a aggiornare e rappresentare anche il Valore Residuo di Subentro (VRS) calcolato in base ai criteri stabiliti dalla regolazione pro tempore vigente, considerando per tale calcolo il valore di tutti gli asset ammessi al riconoscimento tariffario a prescindere, pertanto, dalla effettiva trasferibilità al subentrante, al termine della concessione, di tutti i beni considerati e della conseguente rideterminazione, ai sensi del successivo art.22, del valore definitivo determinato in ragione della sola quota di beni effettivamente trasferiti al termine della concessione.

Articolo 10 - Istanza di riequilibrio economico-finanziario

10.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Ente territorialmente competente istanza di riequilibrio.

10.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua

puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 11, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

- 10.3 È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 11 - Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

11.1 Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria pro tempore vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i target di qualità stabiliti, comprendono, di norma:

- a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;
- b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente Contratto.

11.2 Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

Articolo 12 - Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

12.1 L'Ente territorialmente competente decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.

12.2 L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dall'Ente territorialmente competente nell'ambito dei

procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano graviragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

Titolo III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Articolo 13 - Obblighi in materia di qualità e trasparenza

- 13.1 Al presente Contratto è allegata la Carta della qualità del Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione pro tempore vigente. Alla data di stipula del presente Contratto la suddetta Carta della Qualità è stata approvata dall'Assemblea del Consiglio di Bacino in ottemperanza a quanto sancito nella delibera n. 15 del 18/01/2022 di Arera.
- 13.2 Eventuali variazioni relative all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) rispetto a quanto previsto dall'Autorità per lo Schema regolatorio di riferimento adottato, saranno indicate nella Carta della qualità relativa al Servizio affidato in accordo tra le Parti, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle condizioni per l'equilibrio economico finanziario della gestione.
- 13.3 Nei PEF del periodo regolatorio 2023-2025 sono stati inseriti costi previsionali per la qualità (CQ) da conguagliare in sede di consuntivazione preordinati all'adeguamento dei processi, flussi struttura e software del Gestore al fine di rispettare i livelli di qualità imposti da Arera. Livelli di qualità definiti in funzione del quadrante della matrice regolatoria definito dal Consiglio di Bacino ed indicato in Carta della Qualità e della relativa programmazione afferente il passaggio a quadrante successivo negli anni (quadrante II entro 2026).
- 13.4 MODIFICHE PROGRAMMATE – Il Consiglio di Bacino prevede il passaggio al quadrante II dello schema regolatorio entro il 2026. In seguito le principali modifiche programmate nel periodo regolatorio 2022-2025 che il Gestore ha posto in essere (dal 2022) e che **deve porre in essere entro il 01.01.2026** per l'adeguamento agli obblighi di regolazione della qualità del servizio integrato di igiene urbana che Arera ha sancito nel TQRIF (Testo Unico per la regolazione della Qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani) allegato alla delibera della medesima Autorità n. 15 del 18.01.2022.
- Adeguamento workflow, sistemi informatici e struttura aziendale
 - Implementazione sistema di registrazione contatti con gli utenti, registrazione e rendicontazione, anche dei tempi di intervento
 - Creazione struttura e indirizzo mail dedicato al ricevimento di reclami scritti e richieste di informazione scritte, nonché di ogni

segnalazione scritta da parte degli utenti con relativa gestione, registrazione e tracciabilità nonché rendicontazione di quelle rientranti tra le prestazioni del TQRIF

- Organizzazione della distribuzione attrezzature per la raccolta domiciliare
- Adeguamento moduli e canali di contatto
- Gestione servizio asporto rifiuti a domicilio con intercomunalità del servizio per essere compliance con i livelli di qualità definiti da Arera;
- Estensione ESRI (modellazione cartografica)
- Adozione software di programmazione e rendicontazione attività raccolta e spazzamento
- Gestione Registro ARERA, verificabilità informazioni, estrazione dati ed indicatori

13.5 Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione pro tempore vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali Minimi e/o premianti obbligatori ex lege. Dal 03.12.2022 sono entrati in vigore i nuovi criteri CAM adottati con DM della Transizione Ecologica 23.06.2022 ; il provvedimento stabilisce precisamente i "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale" Veritas si deve attenere a tali criteri e tempistiche di attuazione come previsti nel suddetto decreto cui si rinvia.

Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 14 - Ulteriori obblighi dell'Ente territorialmente competente

14.1 L'Ente territorialmente competente è obbligato a:

- a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal Contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

Articolo 15 - Ulteriori obblighi del Gestore

15.1 Il Gestore è obbligato a:

- a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dall'Ente territorialmente competente sulla base degli obiettivi comunitari, nazionali e regionali nella programmazione di bacino ed in particolare quelli riportati in premessa ed individuati all'art.2.5;
- b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente Contratto, in funzione anche dello Schema regolatorio di riferimento e sancito dal Consiglio di Bacino;
- c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel Piano Economico Finanziario di Affidamento, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;
- d) trasmettere all'Ente territorialmente competente le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;
- e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Ente territorialmente competente ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;
- f) dare tempestiva comunicazione all'Ente territorialmente competente del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del Servizio affidato (intese come i servizi non effettuati puntualmente rispetto a quanto riportato nei **Programmi delle attività di raccolta e trasporto nonché spazzamento e lavaggio allegati al disciplinare tecnico** e non ripristinati nei tempi di recupero indicati nella Carta della Qualità), nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Ente territorialmente competente. Il servizio interrotto deve coinvolgere, per rientrare in tale obbligo comunicativo, l'intero territorio comunale o la parte prevalente di esso;
- g) restituire all'Ente territorialmente competente e/o ad altro ente concedente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al Servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- h) prestare le garanzie assicurative previste dal presente Contratto;

- i) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni previste nel presente Contratto;
 - j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
 - k) proseguire nella gestione del servizio affidato fino al subentro del nuovo gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente Contratto;
 - l) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente Contratto.
- 15.2 Il Gestore è tenuto altresì, entro 60 giorni dalla stipula del presente Contratto a presentare al Consiglio di Bacino il documento che elenca i beni strettamente funzionali al Servizio affidato, alla data dell'elaborazione dell'allegato medesimo, con indicazione della data stessa regolato dal presente Contratto di servizio che, previa approvazione del Consiglio di Bacino vincolata alla verifica del medesimo, costituirà allegato parte integrante del presente Contratto. In tale allegato è specificato l'elenco dei beni e per ciascuno di essi l'anno di acquisto da parte del Gestore, l'aliquota di ammortamento applicata, il costo storico di iscrizione, specificando, se del caso, la presenza di contributi pubblici diminutivi del medesimo nonché il valore netto contabile del bene alla data dell'elaborazione dell'allegato medesimo, con indicazione della data stessa. L'elencazione di cui al presente punto è funzionale alla definizione del capitale investito netto del Gestore ai sensi del metodo tariffario rifiuti di cui alla Delibera ARERA n. 443/2019 e s.m.i.
- 15.3 Il Gestore, dopo l'approvazione del bilancio annuale e comunque entro il 31 luglio di ciascun anno è tenuto a trasmettere, se richiesto dal Consiglio di Bacino, il libro cespiti unitamente ad un aggiornamento dei decrementi e dei nuovi investimenti realizzati rispetto all'anno precedente. I valori annuali dovranno essere coerenti con gli investimenti realizzati nell'anno oggetto di rendicontazione e puntualmente rendicontati al Consiglio di Bacino.
- 15.4 Il gestore altresì:
- a) ha l'obbligo di presentare la proposta di PEF come previsto dal MTR di ARERA, in tempo utile ad esperire tutta la procedura approvativa da parte dei soggetti competenti, affinché il Consiglio di Bacino possa adottare gli atti deliberativi relative alle tariffe TARIP entro i termini stabiliti dalle normative pro tempore vigenti;
 - b) si impegna al miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti, per la

produzione di rifiuti/materie prime derivate valorizzabili e per l'ottenimento di corrispettivi massimi dalla vendita dei rifiuti riciclabili, sia intra che extra CONAI;

- c) può essere delegato dal Consiglio di bacino alla stipula delle Convenzioni con i Consorzi di Filiera in conformità all'art. 5.4 dell'Accordo Quadro Nazionale ANCI-CONAI 2020-2024 e s.m.i. nei modi previsti dagli accordi vigenti. Il Gestore, laddove delegato, non può cedere in tutto o in parte la propria delega ad altro soggetto salvo che per giustificati motivi che sono disciplinati e approvati nei singoli allegati tecnici;
- d) ha l'obbligo di rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati con decreto del Ministro dell'Ambiente con riferimento al servizio di gestione rifiuti urbani;
- e) ha l'obbligo di effettuare la Comunicazione ORSO nel rispetto delle scadenze di legge e di collaborare con il Consiglio di Bacino ed i Comuni partecipanti alla redazione della Comunicazione MUD, predisponendo i dati e le schede analitiche necessarie ai fini della validazione di primo livello del Consiglio di Bacino nei termini richiesti dallo stesso e comunque con sufficiente anticipo rispetto al termine ultimo di presentazione;

Articolo 15 bis - Obblighi del Gestore per l'affidamento a terzi

1. E' ammessa la gestione esternalizzata di forniture e servizi (raccolta, trasporto, spazzamento meccanico e manuale, gestione di centri di raccolta, smaltimento finale), nel rispetto delle procedure di affidamento previste dalla normativa vigente a soggetti idonei che siano in possesso delle necessarie abilitazioni.
2. Resta ferma la piena responsabilità di Gestore verso il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente nonché l'obbligo di riportare, nel contratto con i terzi, obbligazioni pari o superiori in termini di standard prestazionali indicate nel presente Contratto. Il Gestore inoltre si impegna ad inserire nei contratti con terzi, il vincolo che gli stessi decadano al venir meno, per qualunque motivo, dell'efficacia dell'affidamento di cui al Contratto.
3. E' fatto comunque divieto di affidare a terzi il coordinamento e il presidio del servizio nel suo complesso.
4. E' fatto obbligo al Gestore di fornire al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, entro 30 gg dalla richiesta, copia dei documenti contrattuali sottoscritti aventi ad oggetto gli affidamenti di cui al presente articolo, ivi inclusi i contratti di recupero trattamento e smaltimento stipulati sia con società terze che società del gruppo.
5. Il Gestore resta comunque unico responsabile per l'esatta e puntuale

esecuzione di ogni impegno e di ogni obbligo previsto dal presente Contratto garantendo in modo particolare il mantenimento dei livelli qualitativi minimi previsti per il Servizio affidato.

6. Il Gestore conserva in ogni caso la titolarità e la responsabilità dei servizi affidati, sia nei confronti del/i Comune/i interessato/i e del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, sia nei confronti dell'utenza.
7. Il Consiglio di Bacino e il/i Comune/i restano completamente estranei ai rapporti tra il Gestore ed eventuali appaltatori e/o fornitori e questi ultimi non hanno diritto alcuno di avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun genere nei loro confronti, salve eventuali responsabilità del Consiglio di Bacino e/o del/i Comune/i.
8. Gli appalti di cui al comma 1 aventi ad oggetto attività ad alta intensità di manodopera devono prevedere specifiche clausole sociali, volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale già impiegato, nei limiti e nel rispetto dei principi comunitari in materia.

Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Articolo 16 - Obblighi del Gestore

- 16.1 Il Gestore fornisce con cadenza annuale, entro i termini definiti dalla normativa nazionale per la presentazione del MUD, i seguenti dati e informazioni, che sono i medesimi richiesti al Gestore ai fini della redazione da parte del Consiglio di Bacino della Relazione ex art. 30 D.Lgs. 201/2022 e che hanno valenza di "relazione" contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente Contratto di servizio:
- a) numero del personale impiegato nel servizio e relativo livello contrattuale con dettaglio delle ore di servizio;
 - b) elenco dei mezzi, navali e terrestri impiegati nel servizio, nonché elenco dei beni funzionali al servizio;
 - c) rendicontazione degli investimenti materiali ed immateriali realizzati nell'anno di riferimento con l'indicazione degli scostamenti rispetto al piano degli investimenti previsto in fase preventiva e riconciliato con l'elenco dei beni funzionali al servizio
 - d) numero di utenti del servizio suddivisi fra utenze domestiche e non domestiche servite per area territoriale;
 - e) quantitativi totali di rifiuti raccolti nell'anno precedente suddivisi per frazione merceologica principale;
 - f) percentuali di raccolta differenziata nell'anno precedente (dato del gestore se non disponibile da fonte ufficiale);
 - g) quantitativi delle frazioni merceologiche estranee presenti nelle principali frazioni raccolte nell'anno precedente;
 - h) indagini di soddisfazione dell'utenza dell'anno precedente e relativi

questionari per l'anno in corso per una possibile loro condivisione e sviluppo sulla base del percorso di miglioramento sempre in atto;

i) la trasmissione della rendicontazione puntuale dei reclami scritti pervenuti tramite i differenti canali (web, e-mail, sportello, telefonici, ecc.) e rendicontazione delle modalità e tempi di risposta all'utenza.

16.2 Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere ed impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente Contratto, anche ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Articolo 17 nel rispetto degli obblighi di riservatezza derivanti dal fatto che il Gestore è emittente strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati. In ogni caso gli accessi ed i controlli dovranno essere esplicitamente concordati con il Gestore ai fini di tutelare le esigenze organizzative degli uffici e delle funzioni aziendali e le relative attività non potranno eccedere, nei tempi, nelle modalità e nei contenuti, quelle strettamente necessarie per le verifiche dichiarate.

16.3 Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore 10 anni successivi dalla registrazione.

16.4 Il Gestore provvede annualmente, a redigere o aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:

- beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;
- beni strumentali di terzi.

Articolo 17 - Programma di controlli

17.1 L'Ente territorialmente competente predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 201/22, il **programma di controlli** finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

17.2 Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e all'Ente territorialmente competente anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione pro tempore vigente.

- 17.3 Nell'ambito dei controlli l'Ente territorialmente competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio. Si considerano beni strumentali al servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti categorie di beni:
- a) Automezzi funzionali al servizio quali Compattatori, Spazzatrici, Autocarri attrezzati, Ecomobili e altri mezzi adibiti alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani;
 - b) Cassonetti, campane, cassoni e altri contenitori anche consegnati in comodato d'uso alle utenze;
 - c) Data base funzionali all'erogazione del servizio;
 - d) Investimenti realizzati su centro di trasferimento/stazione di travaso e centro raccolta.
- 17.4 Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto dell'Ente territorialmente competente. I soggetti terzi incaricati al controllo sul territorio sono, di norma, identificabili nei Comuni ai sensi dell'art.8, comma 3 lett d) del Regolamento unico di igiene urbana.

Articolo 18 - Modalità di esecuzione delle attività di controllo

- 18.1 L'Ente territorialmente competente effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente Contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo 17.

Titolo VI PENALI E SANZIONI

Articolo 19 - Penali

- 19.1 In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente Contratto, ovvero di significativo ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di documentato comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Contratto, contestati per iscritto al Gestore dal Consiglio di Bacino, in coordinamento e/o su istanza del Comune interessato, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.
- 19.2 Alle inadempienze del Gestore di cui al comma 19.1, come infra qualificate e previamente contestate allo stesso dal Consiglio di Bacino, e valutate le relative controdeduzioni del Gestore, potranno essere applicate le seguenti penali, fatte salve quelle previste dalla regolazione pro tempore vigente, in corso di prima definizione da parte di ARERA alla data di stipula del presente contratto:

| OGGETTO PENALE | IMPORTO |
|--|---|
| Mancata esecuzione, imputabile al Gestore, di oltre il 50% degli interventi programmati nell'anno di competenza | € 10.000,00 |
| Interruzione dei servizi, imputabile al Gestore, protrattasi per oltre 7 giorni lavorativi | € 2.000,00 per ogni giorno di ritardo |
| Mancata rendicontazione annuale di dati di cui al presente contratto ed in particolare di cui agli articoli 15-bis e 16. | € 2.000,00 per ogni settimana di ritardo qualora manchino oltre il 50% dei dati richiesti |
| Mancato rispetto degli obblighi o mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 15 imputabile al Gestore | € 2.000,00 per ogni obbligo non rispettato o obiettivo non raggiunto |

- 19.3 In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e standard aggiuntivi rispetto alla regolazione pro tempore vigente, si possono applicare al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione pro tempore vigente per violazione degli standard corrispondenti.
- 19.4 L'Ente territorialmente competente comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 19.3, per le successive determinazioni di competenza.
- 19.5 Valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, previamente contestato per iscritto dal Consiglio di Bacino, le circostanze di fatto, le controdeduzioni eventualmente presentate dal Gestore, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, il Consiglio di Bacino applica la penale con deliberazione motivata.
- 19.6 Resta fermo ed impregiudicato ogni diritto ed azione da parte del Gestore, ivi inclusa la presentazione di ogni azione giudiziale presso le autorità competenti, avverso i provvedimenti e/o decisioni del Consiglio di Bacino di cui al presente articolo.

Articolo 20 - Sanzioni

20.1 L'Ente territorialmente competente è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 21 - Condizioni di risoluzione

- 21.1 Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, il Consiglio di Bacino ha facoltà di risolvere il Contratto con dichiarazione di volersene avvalere ai sensi dell'art. 1456 codice civile, da trasmettersi per iscritto e a mezzo pec al Gestore, in assenza di cause di forza maggiore e/o cause estranee e comunque non imputabili al Gestore medesimo e comunque impregiudicata ogni contestazione diritto ed azione di quest'ultimo, in caso di perdita da parte del Gestore dei requisiti per gli affidamenti in house providing applicabili alla fattispecie.
- 21.2 Fermo restando quanto previsto dal comma che precede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 codice civile, in caso di inadempimento da parte di una delle Parti di una delle clausole del presente Contratto, l'altra parte potrà diffidarla per iscritto a mezzo pec ad adempiere entro trenta giorni dichiarando che, qualora tale termine sia decorso inutilmente, il Contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni ed ogni rimedio di legge.

Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 22 - Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

- 22.1 L'Ente territorialmente competente è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del Contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
- 22.2 Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.
- 22.3 Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, l'Ente territorialmente competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante. **Il Gestore si impegna a trasferire solo i beni di terzi o transitoriamente di proprietà gravati da vincolo di destinazione al servizio pubblico di igiene urbana, nonché infungibili per il servizio stesso, quali, a titolo esemplificativo, le stazioni di trasferta ed i centri di raccolta. Gli altri beni di proprietà del gestore potranno essere ceduti al subentrante solo qualora venisse riconosciuto un valore di cessione ritenuto idoneo dal Gestore stesso, previo benestare del Comitato di Coordinamento Soci.**
- 22.4 L'Ente territorialmente competente dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza

dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

- 22.5 L'Ente territorialmente competente individua, con propria deliberazione, il valore di subentro, in base ai criteri stabiliti dalla regolazione pro tempore vigente, riferito ai soli beni effettivamente trasferiti ai sensi del precedente art. 22 co.3, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette all'Ente territorialmente competente le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento; l'Ente territorialmente competente delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.
- 22.6 A seguito del pagamento del valore di subentro il Gestore uscente cede al Gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati, tenuto conto di quanto previsto all'art. 22 co.3, dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Ente territorialmente competente sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile. In quest'ultimo caso il subentro è subordinato dall'accettazione di terzi, in mancanza del quale, il gestore dovrà liquidare il valore di subentro direttamente al gestore uscente per consentirgli di assolvere alle obbligazioni contratte nel periodo di vigenza dell'affidamento.
- 22.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'Ente territorialmente competente, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio affidato.
- 22.8 In caso di mancato pagamento del Valore di Subentro, come determinato dall'Ente territorialmente competente, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del Servizio affidato fino al subentro del nuovo gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Ente territorialmente competente unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi, rimanendo inteso che tali investimenti

e i maggiori oneri dovranno comunque essere corrisposti al Gestore uscente attraverso la proroga del Contratto entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove perduri il mancatopagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal gestore entrante al momento della sottoscrizione del relativo contratto di servizio ed è avviato nei confronti del gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.

- 22.9 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'Ente territorialmente competente, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'Autorità entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'Ente territorialmente competente. L'Autorità tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica.

Articolo 23 - Trattamento del personale

- 23.1 Il Gestore entrante garantisce l'applicazione al personale del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei servizi ambientali, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente. Nel caso siano vigenti contratti integrativi alla data del subentro, il Gestore entrante deve garantirne identica applicazione almeno nel primo anno di vigenza del nuovo affidamento; sarà cura del nuovo gestore valutare, dopo tale periodo di obbligatoria applicazione, di applicarne o negoziarne di nuovi.

Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - Garanzie

- 24.1 In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, in quanto compatibile con la forma di gestione in house providing, unitamente alle disposizioni del presente Contratto.
- 24.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente Contratto, di pagamento delle penali, di risarcimento dei danni, e dei maggiori oneri derivanti all'Ente territorialmente competente dall'eventuale inadempimento del Gestore, quest'ultimo entro 120 giorni dalla data della sottoscrizione del presente contratto rilascia idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria, per un importo

concordato convenzionalmente tra le Parti in € 7.035.227,00, importo corrispondente al 3% del valore medio annuo del PEF AGGREGATO "Bacino Venezia" per il quinquennio 2024-2028, voce " $\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$ dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif" rilevata dal PEF di affidamento come approvato dal Consiglio di Bacino. La fideiussione ha durata fino al 31.12.2028 e deve essere rinnovata ad ogni quinquennio successivo per il medesimo importo garantito.

- 24.3 Le Parti concordano che prima di escutere la fideiussione di cui sopra, l'Ente territorialmente competente provvederà a diffidare il Gestore al pagamento delle somme dall'Ente territorialmente competente ritenute come dovute a titolo risarcitorio per gli asseriti inadempimenti consentendo al Gestore medesimo di fornire le proprie controdeduzioni nei successivi quindici giorni; in caso di mancato accordo nei successivi quindici giorni l'Ente territorialmente competente provvederà ad escutere la fideiussione, impregiudicato ogni diritto ed azione, anche risarcitoria, da parte del Gestore nei confronti dell'Ente territorialmente competente, e con riserva di ripetizione delle somme nel caso indebitamente escusse.
- 24.4 Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'Ente territorialmente competente del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.
- 24.5 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'Ente territorialmente competente entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'Ente medesimo, pena la risoluzione del Contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
- 24.6 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.
- 24.7 L'Ente territorialmente competente si riserva, ai sensi dell'art. 117 co.14 del D.lgs. 36/2023, qualora sia comprovata la solidità economica del Gestore e su richiesta del medesimo, di operare l'esonero dalla presentazione della suddetta Garanzia fideiussoria.

Articolo 25 - Assicurazioni

- 25.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per:

- a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale 10.000.000,00 (dieci milioni) €;
- b) Protezione dei beni strumentali all'esecuzione del Servizio affidato contro i rischi di calamità naturali, per il massimale di 50.000.000 Euro (cinquanta milioni).

Articolo 26 - Modalità di aggiornamento e modifica del Contratto

26.1 Il presente Contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:

- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
- provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
- provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
- modifiche programmate indicate nel presente Contratto.

26.2 Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del Contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori ratione temporis vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse.

26.3 Le Parti indicano le modalità di aggiornamento del presente contratto al verificarsi delle condizioni di cui all'art 4 ter.

Articolo 27 - Allegati

27.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - del presente Contratto:

- a) Deliberazione dell'Ente territorialmente competente n. 3 del 25.05.2016 (scelta della forma di gestione e allineamento delle scadenze al 26.06.2038);
- b) Deliberazione dell'Ente territorialmente competente n. 11 del 25.07.2024 (affidamento unitario del servizio su tutto il Bacino

Venezia al 26.06.2038: *Allineamento della scadenza dell'affidamento in house a Veritas S.p.A. del servizio di gestione rifiuti urbani nei Comuni del Bacino Venezia. Approvazione Relazione ex artt. 14 e 17 del d.lgs. 201 del 2022, Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA) 2024-2038 e contratto di servizio per la regolazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel bacino Venezia ai sensi della Deliberazione Arera n. 385/2023/R/Rif*);

- c) Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento;
- d) Piano Economico Finanziario di Affidamento (All. C.1. corrispondente all'allegato B alla delibera n. 11/2024);
- e) Inventario dei beni strumentali;
- f) Elenco delle banche dati relative al Servizio affidato (Sap, Previsio, Moba, ecc.);
- g) Schema tipo Disciplinare tecnico (C.1- composto dai suballegati C1.1. Programma raccolta RU e C1.2. Programma spazzamento e lavaggio);
- h) Corrispettivi del servizio 2024 – All. C2)

Articolo 28 - RegISTRAZIONI e spese

- 28 Il presente Contratto redatto in forma di scrittura privata non autenticata verrà sottoscritto digitalmente in forma asincrona e sarà registrato solo in caso d'uso, con spese di bollo e di registrazione a carico del Gestore.

Articolo 29 - Referenti del Servizio

- 29 Il Consiglio di Bacino comunica al Gestore il nominativo e i recapiti del referente del servizio incaricato da ciascun Comune, (nel presente Contratto denominato "**Referente del servizio**") e fornisce al Gestore tempestivo aggiornamento di tale nominativo, in caso di sostituzione.